



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Towards more Effective
enFORcemenT of claimS in
civil and commercial
matters within the EU
EFFORTS

Progetto JUST-JCOO-AG-
2019-881802

<https://efforts.unimi.it>

Con il sostegno finanziario
del programma “Giustizia”
della Commissione
europea

In collaborazione con:



Max Planck Institute
LUXEMBOURG
for Procedural Law



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386



VRIJE
UNIVERSITEIT
BRUSSEL

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy
Tel +39-02-50321058– Fax +39-02-50321050
Sito web: <http://www.dilhps.unimi.it>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Allegato I: Esecuzione forzata in Italia

Autori: Dr. Martino Zulberti, Dr. Michele Casi.

(*) *Il presente documento è stato fatto circolare tra:* Prof. Dr. Francesca Villata (Università degli Studi di Milano, *Coordinatore del Progetto EFFORTS*), Prof. Dr. Ilaria Viarengo (Università degli Studi di Milano, *Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici*) and Prof. Dr. Laura Baccaglini (Università di Trento), Giudice Roberta Bardelle (Ministero della Giustizia), Prof. Bruno Barel (Università di Padova), Prof. Dr. Stefania Bariatti (Università degli Studi di Milano), Avv. Cinzia Calabrese (AIAF; Ordine degli Avvocati di Milano), Prof. Dr. Elena D'Alessandro (Università degli Studi di Torino), Notaio Prof. Domenico Damascelli (Università del Salento), Dr. Marco Farina, Giudice Giuseppe Fiengo (Tribunale di Napoli), Giudice Umberto Giacomelli (Tribunale di Belluno), Dr. Valeria Giugliano, Avv. Giovanni Lombardi (Illimity Bank), Prof. Dr. Elena Merlin (Università degli Studi di Milano), Dr. Gabriele Molinaro, Notaio Paolo Pasqualis, Avv. Carlo Portatadino (IBA Litigation Committee), Prof. Dr. Lidia Sandrini (Università degli Studi di Milano).



Sommario

INTRODUZIONE	3
L'ESECUZIONE CIVILE IN ITALIA	3
1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE.....	3
2. GIURISDIZIONE IN MATERIA ESECUTIVA.....	4
2-BIS. COMPETENZA TERRITORIALE IN MATERIA ESECUTIVA.....	5
INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DOVE IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO PUÒ ESSERE INTRAPRESO	5
3. ATTI PRODROMICI E ADEMPIMENTO SPONTANEO.	5
4. PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO: CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE DIVERSE MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	6
5. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.....	8
6. SPESE DEL PROCESSO ESECUTIVO, RESPONSABILITÀ PROCESSUALE DEL CREDITORE E DEPOSITO DI CAUZIONE.....	9

Disclaimer. Questa guida pratica è il risultato di un progetto di ricerca scientifica elaborato a scopo educativo e informativo generale. Non è stata applicata nella pratica e non intende fornire una consulenza legale specifica né sostituire la consulenza legale di un avvocato. I punti di vista, le informazioni o le opinioni qui espresse sono quelle degli autori e non riflettono l'opinione o la posizione ufficiale della Commissione europea. Gli autori e la Commissione europea non garantiscono l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la completezza o i risultati derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento è strettamente a rischio dell'utente. Sia la Commissione che gli autori di questo documento declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti nella pratica legale.

La presente Guida pratica è stata aggiornata al **15 settembre 2022**.

Lista delle abbreviazioni

- "It c.p.c." – Codice di procedura civile italiano
- "It c.c." – Codice civile italiano
- "d.P.R." – Decreto del Presidente della Repubblica
- "d.l." – Decreto Legge (adottato dal Governo)
- "d.lgs." – Decreto legislativo (adottato dal Governo)

Le leggi e gli altri atti legislativi o regolamentari, come ad esempio i d.P.R., sono citati come segue "[atto] n. [numero/anno di pubblicazione]".



Introduzione

Questa sezione della Guida pratica EFFORTS riguarda le modalità di esecuzione forzata delle sentenze (e di altri titoli esecutivi) nei confronti della parte contro cui si chiede l'esecuzione (di seguito anche: il debitore) a favore della persona che procede all'esecuzione (di seguito anche: il creditore) nello Stato membro richiesto. In linea di principio, le sentenze straniere devono essere eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro richiesto. Poiché non sarebbe possibile trattare in modo esaustivo i procedimenti esecutivi in materia civile e commerciale disciplinati dalle leggi processuali nazionali, le questioni affrontate in questa sede sono limitate a quelle specifiche. Queste sono state selezionate allo scopo di illustrare ai creditori e ai debitori stranieri le caratteristiche principali dei procedimenti esecutivi nello Stato membro interessato, evidenziando le differenze tra uno Stato membro e l'altro. I creditori e i debitori coinvolti in procedure esecutive transfrontaliere si trovano a dover decidere come pianificare l'esecuzione e come reagire ad essa. Senza la pretesa di sostituirsi ai professionisti legali nell'assistere i loro clienti in queste procedure, l'allegato Guida pratica sull'esecuzione di EFFORTS mira a fornire maggiore chiarezza agli utenti finali e agli operatori nelle scelte essenziali relative all'esecuzione transfrontaliera dei crediti. Le norme e le procedure qui trattate sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il regolamento UE pertinente.

L'esecuzione civile in Italia

1. Individuazione dei beni del debitore.

Esecuzione forzata all'interno dell'UE

Prima di procedere all'esecuzione forzata, è opportuno segnalare che non tutti i beni del debitore sono pignorabili. Nel diritto italiano, gli artt. 514, 515 e 516 c.p.c. individuano i beni non pignorabili. Alcuni beni non sono pignorabili in assoluto, quali le sedie, il frigorifero, i tavoli per mangiare e altri utensili domestici ritenuti "necessari" al debitore o ad altre persone della sua famiglia che vivono con lui, gli animali domestici; lo stesso principio vale per le cose sacre o utilizzate a fini di culto (art. 514). Alcuni beni sono pignorabili solo parzialmente, come gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, che sono pignorabili nei limiti di 1/5 del loro valore e solo se il valore degli altri beni del debitore non è sufficiente a coprire il debito (art. 515). Alcuni beni sono pignorabili solo in determinati momenti, come i frutti non raccolti o separati dal suolo (art. 516).

L'art. 545 c.p.c. indica quali crediti impignorabili, tra gli altri, i crediti alimentari o gli stipendi, che sono pignorabili nei limiti di 1/5 del totale, o le pensioni, che non sono



pignorabili al di sotto di un certo importo (nel 2022, 702,16 euro) e per il resto sono soggette ai limiti previsti per gli stipendi.

L'esecuzione forzata su beni di proprietà di enti pubblici e delle amministrazioni locali è soggetta ad alcuni limiti. I beni appartenenti al "demanio pubblico" (quali le spiagge, i porti e le proprietà dello Stato, fra cui alcune strade o autostrade pubbliche: cfr. art. 822 c.c.) e altri beni appartenenti allo Stato (quali gli aerei militari, i beni culturali che si trovano nel sottosuolo, le caserme: cfr. art. 826 c.c.) non sono pignorabili. Alcune limitazioni specifiche sono previste in relazione ad alcuni determinati enti pubblici (cfr. art. 1-*bis* legge n. 720/1982) e agli enti locali (cfr. art. 159 d.lgs. n. 267/2000).

Per quanto riguarda la residenza delle persone fisiche, essa può essere reperita nella banca dati pubblica "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" o chiedendo all'ufficio anagrafe del comune in cui il debitore ha la residenza. Il certificato di residenza viene rilasciato immediatamente.

Non esistono informazioni ufficiali sul domicilio delle persone fisiche.

2. Giurisdizione in materia esecutiva.

Individuazione del luogo dove il procedimento esecutivo può essere intrapreso

Non esistono norme specifiche sulla giurisdizione internazionale in materia di procedimenti esecutivi. Secondo la giurisprudenza, la giurisdizione dei tribunali italiani sui procedimenti esecutivi dipende dalla presenza dei beni oggetto dell'esecuzione nel territorio della Repubblica italiana¹.

Se il bene da pignorare è un credito e il terzo debitore è residente in Italia, ma il debitore principale è residente all'estero, si discute se sussista la giurisdizione esecutiva. Secondo un'opinione sarebbe rilevante il fatto che il credito sia sorto in Italia o che debba essere soddisfatto in Italia²; secondo un diverso orientamento, la

¹ Cass. civ., 5.11.1981, n. 5827. Si segnala per completezza che la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, 21 luglio 2015, in *Giur. it.* 2016, 612 e Tribunale di Milano, 19 maggio 2016, in *www.expartecreditoris.it*) si è espressa nel senso della sussistenza della giurisdizione italiana in materia esecutiva anche in caso di assenza di residenza, domicilio o dimora in Italia del debitore, (i) in un caso, sulla base del fatto che il terzo debitore era, a differenza del debitore principale, localizzato in Italia e (ii) nell'altro caso, sulla base del fatto che il giudice italiano era dotato di giurisdizione con riferimento al rapporto creditorio fondamentale.

² Russo, *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, in *Giur. it.*, 2015, 1776.



giurisdizione dipenderebbe dalla residenza del terzo in Italia e la giurisdizione andrebbe affermata anche se il debitore ha la residenza all'estero³; un'altra soluzione nega la giurisdizione esecutiva perché la competenza interna è del tribunale del luogo di residenza del debitore (cfr. *infra* §2(2-bis)) e tale disposizione sarebbe rilevante anche per determinare la giurisdizione⁴.

2-bis. Competenza territoriale in materia esecutiva.

Individuazione del luogo dove il procedimento esecutivo può essere intrapreso

La competenza degli ufficiali giudiziari dipende dalla competenza territoriale del tribunale presso il quale operano. Pertanto, nel presentare una richiesta all'ufficiale giudiziario per il compimento di determinati atti della procedura esecutiva, i creditori devono rivolgersi all'ufficio (Unep – Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) presso il tribunale competente per la procedura esecutiva.

La competenza territoriale per le procedure esecutive è regolata dagli artt. 26 e 26-bis c.p.c. Per l'esecuzione su beni mobili e immobili, è competente il giudice del luogo presso cui essi si trovano. Per l'esecuzione di crediti (crediti pecuniari del debitore, compresi quelli relativi ai suoi conti bancari, qualificati come "credito" verso la banca, o somme dovute dal datore di lavoro del debitore), è competente il giudice del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio o la sede legale. Per l'esecuzione su veicoli, autoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del debitore. Per l'esecuzione di obblighi fare o non fare è competente il giudice del luogo ove l'obbligo deve essere adempiuto.

3. Atti prodromici e adempimento spontaneo.

Atti prodromici all'esecuzione e possibilità di evitare l'esecuzione.

Precedentemente all'inizio dell'esecuzione, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e l'atto di precetto, con il quale informa il debitore che procederà ad esecuzione in caso di mancato adempimento entro dieci (10) giorni (o un termine più lungo indicato dal creditore). In questa fase, il giudice dell'esecuzione non è coinvolto.

³ Saletti, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, in www.judicium.it, p. 18.

⁴ Giussani-Cassiani, *Il pignoramento di crediti di debitori esteri e l'art. 26-bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 1193.



Il debitore può evitare il pignoramento dei suoi beni pagando la somma dovuta prima che abbia inizio il procedimento esecutivo.

Anche dopo che il creditore ha richiesto all'ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento dei beni del debitore, quest'ultimo può evitare il pignoramento pagando il debito più le spese legali consegnando la somma all'ufficiale giudiziario, che a sua volta la consegnerà al creditore (cfr. art. 494 c.p.c.).

4. Profili generali del procedimento esecutivo: classificazione e descrizione delle diverse modalità di esecuzione.

Come procedere ad esecuzione forzata (brevi profili generali)

Il primo atto di esecuzione è:

- i) il pignoramento di beni o crediti, in relazione all'espropriazione forzata;
 - i.a) in caso di beni mobili, l'ufficiale giudiziario cerca i beni presso la casa o i locali appartenenti al debitore e sceglie i beni da pignorare e li descrive in un verbale, determinandone approssimativamente il valore; se il debitore non è presente, una copia dell'ingiunzione di non disporre dei beni pignorati viene consegnata a un parente presente nel luogo o al custode e consegna loro una copia dell'ingiunzione per il debitore o, in assenza anche di questi, affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento;
 - i.b) in caso di beni immobili, l'ufficiale giudiziario notifica l'atto di pignoramento al debitore, ingiungendo di non disporre di un determinato bene immobile e una copia di tale atto sarà successivamente trascritta nei pubblici registri ("Ufficio di pubblicità immobiliare"); il bene è sottoposto al pignoramento nel momento in cui l'atto di pignoramento è notificato al debitore;
 - i.c) in caso di crediti, l'ufficiale giudiziario notifica l'atto di pignoramento al debitore e al terzo debitore, ingiungendo di non disporre del credito; il pignoramento ha effetto nel momento della notifica dell'atto di pignoramento;
- ii) l'accesso dell'ufficiale giudiziario al luogo in cui si trovano i beni per ricercarli e consegnarli all'avente diritto, per l'esecuzione di consegna di beni mobili;
- iii) la notifica dell'avviso con cui l'ufficiale giudiziario informa il debitore del giorno in cui si recherà nel luogo dell'esecuzione per trasferire il possesso del bene immobile all'avente diritto, per l'esecuzione per rilascio di beni immobili;
- iv) il deposito di un'istanza affinché il giudice dell'esecuzione stabilisca le modalità di esecuzione del titolo, per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare.



Il processo esecutivo deve essere intrapreso entro novanta (90) giorni dalla notifica dell'atto di precetto. Ciò significa che il primo atto di esecuzione sopra indicato deve essere posto in essere entro tale termine. In caso contrario, l'atto di precetto diventa inefficace (il creditore dovrà notificare un nuovo precetto al debitore se vuole procedere con l'esecuzione). Si noti che, in caso di opposizione all'atto di precetto (si veda infra § 5), il termine di novanta (90) giorni è sospeso fino alla decisione sull'opposizione.

Il termine di prescrizione per azionare in via esecutiva un titolo esecutivo dipende dal termine di prescrizione previsto per il diritto portato ad esecuzione. Tuttavia, in caso di sentenze di condanna, il termine di prescrizione è di dieci anni dal momento in cui la sentenza non è più impugnabile, anche se il termine di prescrizione per il credito accertato dalla sentenza è più breve.

L'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione può rifiutarsi di procedere all'esecuzione in caso di mancanza di giurisdizione, competenza o di esistenza di un titolo esecutivo. Se l'ufficiale giudiziario rifiuta di procedere con l'esecuzione, il creditore può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare di procedere, presentando ricorso ai sensi della norma generale contenuta nell'art. 486 c.p.c. Se il giudice dell'esecuzione respinge l'istanza, il creditore può impugnare tale rifiuto presentando un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), la quale sarà decisa da un altro giudice appartenente allo stesso ufficio giudiziario.

Per l'esecuzione dei crediti, il creditore può cumulare i mezzi di espropriazione. Il debitore può presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione al fine di limitarli nel caso in cui il valore complessivo dei beni pignorati superi il credito per cui si procede. Se tale richiesta viene accolta, il giudice limita il pignoramento dei beni del debitore a quello scelto dal creditore o, in mancanza di tale indicazione, dal giudice stesso. In presenza di più procedure esecutive, non vi è alcuna disposizione che disciplina davanti a quale giudice dell'esecuzione debba essere presentata l'istanza; solo nel caso in cui una delle procedure esecutive abbia ad oggetto beni immobili, la competenza è del giudice di tale procedura (cfr. art. 483 c.p.c.).

Non esistono effetti accessori particolari dei titoli esecutivi. La possibilità di iscrivere un'ipoteca è prevista per le sentenze di condanna. Per iscrivere un'ipoteca è necessario presentare una copia autentica della sentenza al conservatore del pubblico registro immobiliare.

Per quanto riguarda il tasso di interesse relativo ai crediti pecuniari, la domanda avente ad oggetto un credito pecuniario fondato su un contratto comporta l'applicazione di un tasso di interesse moratorio maggiorato in caso di accoglimento della domanda a decorrere dal momento di pendenza del giudizio. Si discute se



questa regola valga solo per le richieste di restituzione o anche in relazione ai danni contrattuali.

5. Opposizione all'esecuzione e sospensione dell'esecuzione.

Come contestare l'esecuzione in senso ampio (da parte del debitore)

Per l'opposizione agli atti esecutivi, il debitore dispone di due rimedi: i) l'opposizione all'esecuzione ("opposizione all'esecuzione") (art. 615 It c.p.c.) e ii) l'opposizione formale ("opposizione agli atti esecutivi") (art. 617 It c.p.c.).

Il primo rimedio consente al debitore di contestare la pignorabilità dei beni o il diritto del creditore di procedere in via esecutiva (art. 615 c.p.c.). L'opposizione può essere fondata su diversi motivi, quali, ad esempio, il fatto che il creditore non è la persona indicata nel titolo esecutivo o la mancanza di un valido titolo esecutivo.

L'estensione della possibilità di contestare il diritto di procedere all'insussistenza del diritto sostanziale è diversa secondo che il titolo esecutivo sia giudiziale o non giudiziale. Nel caso di titoli esecutivi giudiziali, il diritto di procedere all'esecuzione può essere contestato solo per fatti successivi all'emissione dello stesso (ad esempio, il pagamento sopravvenuto da parte del debitore). Nel caso di titoli esecutivi non giudiziali, i motivi di opposizione possono riguardare altresì l'esistenza del diritto sostanziale, anche se i fatti su cui il debitore fa leva si sono verificati prima della formazione del titolo.

Il secondo rimedio è volto a contestare le irregolarità del procedimento esecutivo (art. 617 c.p.c.).

Le modalità di presentazione delle due opposizioni dipendono dal momento in cui vengono presentate.

Dopo la notifica dell'atto di precetto e prima dell'avvio del processo esecutivo, l'opposizione viene notificata al creditore e la procedura è regolata dal procedimento ordinario di cognizione (art. 163 e segg. c.p.c.). Il giudice competente per l'opposizione all'esecuzione è determinato in considerazione del valore o della materia e può quindi essere sia il giudice di pace, sia il tribunale. Al contrario, la competenza per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) è sempre del tribunale.

Dopo il primo atto di esecuzione, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, che fissa un'udienza, all'esito della quale decide sull'eventuale richiesta di sospensione del procedimento esecutivo e indica il giudice davanti al quale il procedimento di opposizione deve essere proseguito. In caso di opposizione



all'esecuzione, il giudice competente dipende dal valore o dalla materia dell'opposizione; in caso di opposizione agli atti esecutivi, la competenza è sempre del tribunale, ma l'opposizione prosegue davanti ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario. Le parti della procedura esecutiva devono dare impulso all'opposizione davanti al giudice indicato dal giudice dell'esecuzione entro il termine indicato dallo stesso giudice. Nel caso in cui il procedimento di opposizione non venga coltivato da nessuna delle parti entro tale termine, si considera estinto.

Il debitore che propone opposizione può chiedere al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione o di sospendere l'esecutività del titolo esecutivo. Se l'opposizione viene presentata dopo il primo atto del procedimento esecutivo, il giudice dell'esecuzione ha solo il potere di sospendere il procedimento esecutivo. Tuttavia, se l'opposizione è presentata prima del primo atto dell'esecuzione, mediante opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., il debitore può chiedere di sospendere l'esecutività del titolo esecutivo (e, di conseguenza, non è possibile intraprendere alcuna esecuzione e quelle eventualmente pendenti si sospendono). Per ottenere la sospensione è necessario sussistano gravi motivi, attinenti alla fondatezza o al danno che potrebbe subire il debitore, sul quale incombe il relativo onere probatorio. La decisione sulla sospensione può essere impugnata davanti allo stesso tribunale, in composizione collegiale.

Nel caso di un titolo giudiziale, la sospensione del processo esecutivo (o dell'efficacia esecutiva del titolo) può essere disposta anche se il titolo viene impugnato. In caso di appello, la corte d'appello competente può accogliere l'istanza di sospensione se ravvisa gravi e fondati motivi. Se la sentenza viene impugnata davanti alla Corte di Cassazione, lo stesso giudice che ha emesso la sentenza può ordinare la sospensione in caso di danno grave e irreparabile. In questi casi, non è previsto alcun rimedio contro la decisione sull'istanza di sospensione.

6. Spese del processo esecutivo, responsabilità processuale del creditore e deposito di cauzione.

Considerare possibili effetti negativi (per il creditore)

Il creditore che avvia una procedura esecutiva senza la normale prudenza è responsabile dei danni nel caso in cui il diritto per il quale è stata avviata la procedura esecutiva non esiste (cfr. art. 96, co. 2 c.p.c.).

In caso di espropriazione di beni, le spese sostenute per procedere all'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore può recuperare tali spese solo sul ricavato



della vendita forzata dei beni pignorati, trattandosi di spese non recuperabili in altro modo (cfr. art. 95 c.p.c.).

In relazione all'esecuzione forzata per la consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili e di obblighi di fare o di non fare, il giudice dell'esecuzione può ordinare al debitore di pagare le spese qualora vi sia richiesta del creditore.

In caso di cessazione anticipata del procedimento esecutivo, le spese sono a carico del creditore che le ha anticipate.

I compensi professionali sono regolati dal D.M. n. 55/14 e variano a seconda del valore del credito portato in esecuzione. I compensi professionali medi variano da 212,00 euro (per crediti fino a 1.100,00 euro) a 3.020,00 euro (per crediti tra 260.001,00 e 520.000,00 euro). Per i crediti di valore superiore, le spese legali sono determinate in una percentuale del 30% superiore al precedente scaglione di valore e così via.

Altri costi della procedura esecutiva sono il contributo unificato da versare all'inizio del procedimento d'esecuzione (dell'importo massimo di 278,00 euro, a seconda del tipo di esecuzione richiesta); i compensi dovuti all'esperto che può essere nominato per determinare il valore dei beni pignorati, il cui importo dipende dal valore dei beni e dalla complessità della valutazione; i diritti dovuti all'ufficiale giudiziario.

Il creditore è tenuto a depositare una cauzione in alcuni casi: i) quando l'esecuzione della sentenza è soggetta a cauzione per ordine del giudice (cfr. art. 478 c.p.c.), ad esempio quando viene concessa la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo o ii) quando il creditore è autorizzato dal presidente del tribunale ad avviare il procedimento esecutivo prima del termine di dieci (10) giorni dalla notifica dell'atto di precetto e il presidente del tribunale impone una cauzione (cfr. art. 482 l.c.p.c.). In questi casi la decisione sulla cauzione rientra nella discrezionalità del giudice.